

REGOLAMENTO (CEE) N. 3905/92 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1992

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per talune specie di frutta e succhi di frutta

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nel quadro dell'accordo con gli Stati Uniti d'America sulle preferenze mediterranee, sugli agrumi e sulle paste alimentari, la Comunità ha assunto l'impegno di sospendere provvisoriamente e parzialmente i dazi doganali applicabili a talune specie di frutta e succhi di frutta, nel limite di contingenti tariffari comunitari di volumi adeguati e di durata variabile; che, allo scopo di permettere di assicurare l'equilibrio delle concessioni reciproche convenute nell'accordo, è opportuno prevedere che la Commissione possa, mediante regolamento, sospendere l'applicazione delle misure tariffarie in questione;

considerando che l'ammissione al beneficio di detti contingenti tariffari è tuttavia subordinata alla presentazione, alle autorità doganali della Comunità, di un certificato d'autenticità rilasciato dagli organismi riconosciuti del paese di origine, attestante che i prodotti soddisfano le caratteristiche specifiche previste;

considerando che è pertanto opportuno aprire per l'anno 1993 o per una parte soltanto di esso contingenti tariffari comunitari, in particolare per le arance dolci di alta qualità, gli ibridi di agrumi conosciuti sotto il nome di «minneolas» e taluni succhi concentrati surgelati di arance;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote di dazi previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti stessi;

considerando che occorre prendere i provvedimenti necessari per garantire una gestione comunitaria efficace di detto contingente tariffario, prevedendo per gli Stati membri la possibilità di prelevare sul volume contingente le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni reali constatate; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quantità prelevate da detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti di seguito elencati sono sospesi, durante i periodi, ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati in corrispondenza di ciascuno di essi:

Numero d'ordine	Codice NC (*)	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente (in t)	Aliquota di dazio applicabile (in %)
09.0025	ex 0805 10, 11, 15, 19, 41, 45, 49	Arance dolci di alta qualità	dal 1° febbraio al 30 aprile 1993	20 000	10
09.0027	ex 0805 20 90	Ibridi d'agrumi, conosciuti sotto il nome di «minneolas»	dal 1° febbraio al 30 aprile 1993	15 000	2
09.0033	ex 2009 11 99	Succhi d'arance concentrati, surgelati, con un grado di concentrazione fino a 50 gradi Brix, in imballaggi di 2 litri o meno, non contenenti succhi d'arance sanguigne	dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993	1 500	13

(*) Vedi i codici Taric nell'allegato III.